

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO l'articolo 39, commi 13 e 13-bis, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ss.mm. che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento (da ora PREU) di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS demandando all'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia Dogane e Monopoli) di stabilirne con proprio provvedimento le modalità attuative;

VISTI i decreti del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010 che, in applicazione delle citate disposizioni regolamentano:

- a) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare, relativamente ai quali i soggetti passivi d'imposta assolvono, mediante versamenti periodici, il prelievo erariale unico;
- b) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per ciascun anno solare;
- c) i termini e le modalità entro i quali e con le quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti periodici ed il versamento annuale a saldo;
- d) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso alla insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI i decreti-legge 18 dicembre 2020, n. 172, 5 gennaio 2021, n. 1, 14 gennaio 2021, n. 2, 13 marzo 2021, n. 30 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i DD.PP.CC.MM. 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con i quali sono state sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente fino a tutto il 6 aprile 2021;

CONSIDERATO che i citati DD.PP.CC.MM hanno azzerato la raccolta del gioco tramite apparecchi da intrattenimento, privando i soggetti appartenenti all'intera filiera del gioco delle risorse finanziarie per far fronte ai versamenti tributari previsti e, di conseguenza, rallentando o addirittura impedendo il relativo versamento ai concessionari, quali soggetti passivi d'imposta, per il successivo riversamento all'erario;

CONSIDERATO che, a causa della sospensione totale della raccolta tramite apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, il versamento degli acconti PREU per il

IL DIRETTORE GENERALE

bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo (parametrato all'imposta versata per il bimestre novembre/dicembre 2020), sarebbe superiore ai versamenti realmente dovuti;

CONSIDERATO, inoltre, che qualora la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò fosse ulteriormente prorogata anche dopo il 6 aprile, si produrrebbe un'ulteriore eccedenza anche per i versamenti degli acconti in scadenza il 13 aprile e il 28 aprile (parametrati, anch'essi all'imposta versata per il bimestre novembre/dicembre 2020), dando luogo alla necessità di riconoscere successivamente lo scomputo dell'eccedenza dai versamenti dovuti per i bimestri successivi;

CONSIDERATO, pertanto, che in un'ottica di semplificazione degli adempimenti tributari, in ragione dell'eccezionale situazione di emergenza dovuta all'epidemia da Covid-19 e in applicazione del principio costituzionale di capacità contributiva e del principio del *favor contribuenti* sia necessario prevedere modifiche temporalmente limitate ai citati Decreti Direttoriali del 12 aprile 2007 e del 1 luglio 2010, favorendo l'adempimento dei pagamenti dovuti e evitando, al contrario, il versamento di pagamenti non dovuti;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

Per l'anno 2021:

- il primo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza il 28 marzo è annullato;
- il secondo e il terzo acconto PREU per il bimestre marzo/aprile, in scadenza, rispettivamente, il 13 e il 28 aprile sono annullati, qualora la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sia prorogata, a causa delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, almeno fino alle suddette date;
- il calcolo dell'importo dovuto per il saldo del PREU e del canone concessorio del bimestre marzo-aprile, nonché il termine di pagamento restano invariati.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna